

Civile Sent. Sez. 5 Num. 17793 Anno 2017

Presidente: VIRGILIO BIAGIO

Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

Data pubblicazione: 19/07/2017

SENTENZA

sul ricorso 17196-2011 proposto da:

GESSA LISETTA, elettivamente domiciliata in ROMA C/O STUDIO CHIOMENTI VIA VENTIQUATTRO MAGGIO 43, presso lo studio dell'avvocato CORRADO GRANDE, che la rappresenta e difende giusta delega a margine;

- **ricorrente** -

contro

2017

539

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- **controricorrente** -



nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE DI
GORGONZOLA;

- intimato -

avverso la sentenza n. 115/2010 della COMM.TRIB.REG.
della Lombardia
di MILANO, depositata il 19/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. MARIA
ENZA LA TORRE;

~~✓~~udito per il controricorrente l'Avvocato BACOSI che
ha chiesto il rigetto;

~~✓~~udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso
per l'inammissibilità in subordine rigetto del
ricorso.

R.G.N. 17196/11 Gessa Lisetta c/ Agenzia entrate

Ritenuto in fatto

Lisetta Gessa ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Lombardia, n. 115/5/2010 dep. 19 luglio 2010, che ha accolto parzialmente l'appello della contribuente, in riforma della sentenza di primo grado, che lo aveva integralmente rigettato.

Il contenzioso ha origine dall'impugnazione, con distinti ricorsi, notificati il 21.10.2008, di avvisi di accertamento sintetico dei redditi ai fini Irpef (notificati 11/7/2008 ex art. 38, commi 4, 5, 6, 7 d.P.R. 600/73), in base ad elementi indicatori di maggiore capacità contributiva (c.d. redditometro), per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, emessi in relazione ad elementi emersi dalla risposta al questionario evaso dalla contribuente (consumi; incrementi patrimoniali). In particolare polizze vita, ritenute investimenti; mancata prova sulle modalità di reperimento delle somme necessarie al pagamento dei premi annui delle suddette polizze. Ciò in relazione a segnalazione dell'Agenzia delle entrate, in merito a un finanziamento di €. 500.000,00 concesso nel 2003 dal marito della Gessa, Raffaele Moccaldi in favore della Moccaldi Raffaele s.r.l., e a ulteriori ragguagli dell'Anagrafe tributaria.

La C.T.R. ha respinto la dedotta nullità per carenza di motivazione della sentenza di primo grado e nel merito l'ha confermata, ritenendo le polizze vita esattamente inquadrare fra le spese di investimento e correttamente calcolate dall'Ufficio; regolarmente computati i premi relativi a due assicurazioni, successivamente scadute. Ha invece riformato la sentenza impugnata con riferimento all'anno 2004, rilevando un errore nel computo di un premio infortuni, il cui valore è stato inesattamente indicato in €. 32.350,00 anziché €. 323,50; ha ritenuto erroneamente non considerati in sottrazione i rimborsi

h

R.G.N. 17196/11 Gessa Lisetta c/ Agenzia entrate

1



dei capitali assicurati per €. 95.951,24 in data 20.9.2002 e €. 86.317,58, in data 19.9.2003, negli anni in cui risultano tali disinvestimenti.

L'Agenzia si costituisce con controricorso e deposita memoria.

Considerato in diritto

1. Col primo motivo del ricorso si deduce omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 546/92, sulla dedotta nullità della sentenza di primo grado per vizio di motivazione della stessa, limitandosi la C.T.R. a riconoscere la legittimità dell'accertamento sintetico, senza entrare nel merito della quantificazione del reddito accertato.
2. Il motivo è inammissibile per carenza d'interesse del ricorrente ad ottenere la nullità della sentenza di primo grado, giacché una decisione di accoglimento comporterebbe null'altro che la trattazione nel merito della causa da parte del giudice di appello (in questo senso Cass. n. 12642 del 2014, n. 17072 del 2007).
3. Col secondo motivo si deduce omessa pronuncia e violazione art. 112 c.p.c. e art. 1 comma 2 d.lgs. 546/92, sul mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'Ufficio.

Il motivo è infondato.

Va sul punto ribadito il principio secondo il quale in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, cd. redditometro, dispensa l'Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l'accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (fra le tante Cass. n. 16912 del 10/08/2016).



4. Col terzo motivo si deduce omessa/contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo, costituito dalla natura asseritamente di investimento delle polizze vita sottoscritte dalla contribuente, senza avere considerato la rilevanza impositiva di tali spese in maniera frazionata nell'arco di cinque periodi d'imposta.
5. Col quarto motivo si denuncia violazione di legge (art. 38 comma 4 d.P.R. 600/73 e dell'art. 9 della tabella all. al DM 10/9/1992), avendo la C.T.R. presupposto un rilievo reddituale dei premi assicurativi corrisposti nel tempo, mentre tale rilevanza impositiva è negata dall'art. 38 comma 4 dpr. 600/73 e dal DM 1992. La C.T.R. ha pertanto erroneamente ritenuto rilevante la titolarità di una polizza di assicurazione sulla vita, espressamente esclusa dall'art. 9 della tabella allegata al d.m. 10.9.1992, richiamato dall'art.38 d.P.R. 29 settembre 1973 n.600.
6. Col quinto motivo si deduce violazione di legge (art. 38 comma 5 d.P.R. n. 600/73) dovendo la spesa per incrementi patrimoniali presumersi sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti in quote costanti nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti.
7. Gli indicati motivi, che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati e vanno respinti.
La C.T.R. ha accertato che le polizze in questione non sono polizze di assicurazione sulla vita, ma le ha qualificate, con accertamento di fatto esente da vizi logici, quali polizze di investimento, come tali non escluse dall'art. 9 del d.m. cit. dai fatti-indici di capacità contributiva.
Inoltre, nella specie, non è applicabile il criterio d'imputazione di cui all'art. 38, comma 5 del d.P.R. 600/73, perché si tratta di esborsi effettuati annualmente per ottenere un capitale futuro. Trattasi, infatti, di premi pagati a cadenza periodica, in relazione ai quali la capacità contributiva è diluita nel tempo, ed è quindi

4

corretta l'imputazione dei suddetti premi ai singoli anni in cui sono stati versati.

8. Col sesto motivo si deduce omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.) ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., sul motivo di impugnazione inerente alla revoca delle sanzioni, sul quale la sentenza "appare del tutto silente".

Il motivo è inammissibile, perché generico e privo di specificità.

La ricorrente con l'indicato motivo si è limitata a richiamare la censura proposta in appello con la quale era stato richiesto di revocare "le sanzioni irrogate tenuto conto del comportamento inerte e disinvolto dell'ufficio che ha indotto il contribuente ad imprecisioni di riferimento".

Tale formulazione del motivo non assolve all'onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione (imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), qualunque sia il tipo di errore ("in procedendo" o "in iudicando") per cui è proposto, non potendo essere assolto "per relationem" con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello (richiamati genericamente dalla ricorrente citando il documento allegato), senza la esplicazione del loro contenuto: vi è, al contrario, il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione e dovendo il ricorso medesimo contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata (cfr. fra le tante, Cass. n. 11984 del 31/05/2011).

9. Il ricorso va conclusivamente rigettato.
10. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

R.G.N. 17196/11 Gessa Lisetta c/ Agenzia entrate



P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidare in €. 7.200,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017

Il Consigliere estensore